

N. R.V.G. 4418/2019

**TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA****SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORDATARIE**

Il Giudice designato dott. Maurizio Atzori,
a scioglimento della riserva del 23 marzo 2022,
tenuto conto della relazione informativa depositata dal Gestore della crisi, dott.ssa Claudia Giuliani, a seguito dell'omologa dell'originario Piano del Consumatore avvenuta in data 14 novembre 2019, con cui si dava atto che alla richiesta del Gestore al Fondo Cometa di provvedere al versamento delle somme versate a titolo di TFR (pari ad euro 20.208,16) sul conto corrente della procedura, seguiva il diniego del Fondo al versamento di suddette somme;
rilevato che il ricorrente, Davide Iappicchello, comunicava il proprio interesse a rimodulare le modalità di pagamento dell'originario piano ai sensi e per gli effetti dell'art. 13, comma 4 ter, Legge 3/2012 : “ [...] *quando l'esecuzione dell'accordo o del piano del consumatore diviene impossibile per ragioni non imputabili al debitore, quest'ultimo, con l'ausilio dell'organismo di composizione della crisi, può modificare la proposta [...]*”;
letti il ricorso per la modifica del piano del consumatore ai sensi dell'art. 13, comma 4-ter L. 3/2012 depositato in data 18 novembre 2021 dal ricorrente e la integrazione alla relazione particolareggiata;
sentite le parti all'udienza del 9 febbraio 2022;
tenuto conto della rimodulazione del piano depositata in data 10 marzo 2022 e della relativa integrazione alla relazione particolareggiata del Gestore della crisi, derivate dal contraddittorio delle parti instauratosi nella suddetta udienza;
tenuto conto che le obbligazioni assunte oggetto della proposta di accordo risultano riferibili ai debiti verso i creditori chirografari Compass Banca s.p.a., Italcresi s.p.a. e Regione Emilia Romagna, all'attualità quantificabili in complessivi euro 46.313,38, oltre il compenso dell'OCC in prededuzione;



rilevato che il piano rimodulato prevede la messa a disposizione a favore dei creditori di una somma complessiva di euro 18.986,16, di cui euro 1.586,16 a titolo di TFR immediatamente svincolabile dal Fondo Cometa, ed euro 17.400 mediante n. 60 rate mensili consecutive da € 290,00 ciascuna, previa revoca della cessione di 1/5 dello stipendio attualmente in atto in favore di Italcrediti s.p.a.;

rilevato che la rimodulazione della proposta prevede il pagamento integrale delle spese di procedura, incluso il compenso del Gestore, nonché il pagamento dei creditori chirografari nella misura del 53,35%, percentuale superiore a quella del piano originario;

rilevato che al fine di ristabilire la *par condicio creditorum* alla luce degli incassi *medio tempore* conseguiti da Italcrediti s.p.a. mediante la cessione del quinto dello stipendio per complessivi euro 8.483,38, detta somma sarà decurtata dal valore nominale originario del credito, sicché Italcrediti s.p.a. al termine dei pagamenti previsti dal piano, sarà soddisfatto nella misura del 53,35% al pari degli altri creditori (cfr pag. 6 della integrazione alla relazione particolareggiata);

considerato altresì che, anche conformemente alle previsioni dell'art. 8, comma 1bis, l. 3/2012 e ss., si rende necessario, disporre la revoca di detta cessione del quinto;

rilevato che risulta opportuno precisare, alla luce delle contestazioni mosse dal creditore Compass Banca s.p.a. in merito al massimo importo svincolabile dal Fondo Cometa, che secondo quanto previsto dal regolamento del Fondo, le anticipazioni "*per ulteriori urgenze degli iscritti*" possono essere richieste nella misura del 30%, nel caso di specie pari a euro 6.673,28, tuttavia ridotti ad euro 1.586,16 (massimo importo svincolabile dal Fondo e messo a disposizione dei creditori), evidentemente a fronte di anticipazioni precedenti effettuate dal Fondo a favore del ricorrente;

rilevato che i creditori Compass Banca s.p.a. e Italcrediti s.p.a. hanno contestato il profilo della meritevolezza del ricorrente;

ritenuto e ribadito che debba escludersi che il consumatore abbia colposamente determinato il sovraindebitamento, tenuto conto che le cause dell'indebitamento sono da ricondursi al mantenimento di un nucleo familiare composto da 5 membri (di cui 3 figli, uno ancora minorenne, interamente a suo carico), alla diminuzione dello stipendio dovuta alla cassa integrazione e che, pertanto, non sussistono circostanze che mettano in dubbio la meritevolezza del debitore;

ritenuto, invece, che ai sensi dell'art. 9, comma 3-bis, lettera e) della Legge 3/2012, i creditori Compass Banca s.p.a. e Italcrediti s.p.a. , ai fini della concessione dei rispettivi finanziamenti, non hanno correttamente valutato il merito creditizio del debitore;



rilevato che, come sancito dall'art.6 L.3/2012, per sovraindebitamento deve intendersi *“la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”*;

rilevato e ribadito che tale definizione non è da inquadrare solo in termini consolidati ma deve essere assunta anche in termini prospettici;

rilevato dunque che le contestazioni debbano essere respinte, anche in considerazione dell'evidente miglior soddisfazione dei creditori mediante l'esecuzione del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;

ritenuto ricorrano le condizioni di legge per l'omologa del piano del consumatore ex art. 12bis, comma III, l. 3/2012 e ss. modifiche;

rilevato che non risultano iniziative o atti in frode ai creditori;

considerato che il professionista incaricato alla gestione della crisi dovrà risolvere le eventuali difficoltà insorte nell'esecuzione del piano e vigilare sull'esatto adempimento dello stesso ex art. 13 l. 3/2012;

ritenuto che sia necessario disporre che il presente provvedimento sia pubblicato a cura del Gestore della Crisi sul sito del Tribunale ex art. 12bis, III comma, l. 3/2012 e ss. modifiche, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy;

P.Q.M.

- respinge le contestazioni;
- omologa il piano del consumatore così come da ultimo rimodulato da Iapichello Davide, [REDACTED] (PCH DVD 69T28 E532S).
- dispone lo scioglimento della cessione del quinto dello stipendio a favore di Italcredì s.p.a. (finanziamento erogato in data 20/2/2018) con cristallizzazione del debito residuo alla data di deposito del presente provvedimento;
- dispone che le somme indebitamente percepite da Italcredì s.p.a., dalla data di deposito del piano rimodulato alla data del presente provvedimento, a incremento della somma di euro 8.483,38 siano da decurtarsi dal valore nominale originario del credito con conseguente rimodulazione delle rate dalla sesta in avanti ad opera del Gestore della crisi, in modo tale che tutti i creditori ottengano un soddisfacimento pari al 53,35% del proprio credito;
- dispone il divieto di intraprendere qualsivoglia azione esecutiva individuale contro Iapichello Davide per l'intera durata del presente piano, salvo inadempimenti *medio tempore* eventualmente occorrendi.



- dispone il divieto alla sottoscrizione di strumenti creditizi e finanziari di pagamento (carte di credito e/o di debito), la sospensione dell'efficacia di quelli eventualmente posseduti, e il divieto di accesso al mercato del credito in ogni sua forma per tutta la durata del piano;
- dispone che il debitore effettui i pagamenti nella misura e secondo le modalità indicate nel piano rimodulato ed eventuali successive rettifiche in caso di somme indebitamente percepite da Italcredì s.p.a. nelle more del procedimento *de quo*;
- dispone, a tal fine, che venga svincolata a richiesta la somma del TFR messa a disposizione pari ad euro 1.586,16;
- attribuisce all'organismo di composizione della crisi il potere di accesso per la consultazione dei movimenti bancari del conto corrente di accredito dei proventi individuali e di pagamento dei debiti come derivanti dal presente piano, al fine di controllare l'esatto adempimento del piano del consumatore, nonché degli obblighi e dei poteri di cui all'art 13 della legge n. 3/2012;
- dà atto che il presente decreto deve intendersi equiparato all'atto di pignoramento, ai sensi dell'art. 12 bis c. 7, L.3/2012;
- il presente piano sia comunicato alla Banca D'Italia, ed agli altri organismi istituzionali in materia di erogazione e controllo del credito;
- dispone che il gestore della Crisi provveda alla pubblicazione del presente decreto ai sensi dell'art. 10, c. 2, L.3/2012 sul sito istituzionale www.tribunale.bologna.giustizia.it, nel rispetto della normativa della GDPR Privacy.

Manda alla Cancelleria per le comunicazioni e gli adempimenti.

Bologna, 20 maggio 2022

Il Giudice designato

Maurizio Atzori

